

Il giorno **14 dicembre 2010** presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, assistito dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

Il presente accordo è stato approvato dalla Conferenza delle parti firmatarie, convocata in data 14 dicembre 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, e ha ricevuto l'approvazione delle parti firmatarie.

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Gerardo Colamarco, dal segretario regionale Grazia Chisin e da Giannino Rizzo.


Premessa

Considerato il complesso di accordi interconfederali nazionali che hanno delineato un nuovo assetto della bilateralità con la revisione delle quote e delle relative modalità di versamento;

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 che aveva previsto, pur in presenza di detti accordi nazionali, una modifica delle regole della bilateralità veneta che valesse sino al 31 dicembre 2011;

Considerato che nell'incontro tra Segretari e Presidenti delle parti sociali firmatarie è stata raggiunta un'intesa per modificare gli assunti precedentemente condivisi nel 2009 accettando la previsione contenuta negli accordi interconfederali nazionali a favore di un unico meccanismo nazionale di raccolta delle quote attraverso EBNA;

Visto che le quote finora dovute alla bilateralità veneta sono previste sulla base della specifica contrattazione regionale (interconfederale e di categoria);



Visto che nell'incontro già citato è stata condivisa l'opportunità di rivedere le quote di versamento introducendo alcune fattispecie precedentemente non previste nella contrattazione regionale ma contenute nelle intese nazionali;

Viste le disposizioni nazionali che hanno previsto la facoltà delle intese regionali di prevedere importi superiori a quanto previsto dagli accordi nazionali in materia;

Considerata la volontà delle parti di mantenere e salvaguardare le prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori;

Considerato l'accordo regionale del 21 ottobre 2010 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

Vista la necessità di giungere ad una armonizzazione tra gli accordi nazionali e quanto previsto nelle pattuizioni fin qui applicate nella regione Veneto, mantenendo la contribuzione dei lavoratori a favore della bilateralità;

Considerata l'ipotesi di accordo siglata il 1 dicembre 2010 che è stata posta a base della presente ratifica

Le parti sopra costituite hanno raggiunto la seguente intesa:

Le premesse formano parte essenziale del presente accordo e qui si intendono integralmente trascritte.

A) ASSETTO DI EBAV E SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti dichiarano che l'introduzione di un nuovo meccanismo di raccolta, così come descritto al punto B) che segue, non va a modificare il sistema della bilateralità veneta e delle relazioni sindacali derivanti dall'accordo interconfederale regionale del 23 agosto 1989 e dagli accordi successivi (nessuno escluso).

Più precisamente le parti intendono, fino alla riforma della bilateralità veneta

- mantenere inalterato l'attuale assetto di Ebav derivante dagli specifici accordi interconfederali regionali che prevedono una contribuzione comune a tutti i settori e contribuzioni categoriali determinate dai contratti o accordi regionali di categoria;
- mantenere la suddivisione tra le prestazioni di primo e secondo livello di EBAV alimentate da dette contribuzioni;
- continuare ad affidare all'Ente i compiti di raccolta delle quote destinate a sostenere le nuove relazioni sindacali (nonché le quote di rappresentanza derivanti dalle intese citate nel presente accordo) nei territori;
- conservare i compiti di raccolta per le quote destinate al funzionamento del sistema della sicurezza nell'artigianato;
- consentire la raccolta e la gestione di fondi di terzo livello;
- conservare l'attuale assetto e la redistribuzione delle quote di funzionamento dell'ente.

Alto *LA* *Flavio* *(S)* *Comandante* *Garmin* 2

Pertanto confermano la validità dello Statuto e del Regolamento di Ebav attualmente in vigore.

Vengono altresì confermati ed applicati tutti gli accordi interconfederali regionali che hanno delineato nel Veneto il sistema di relazioni sindacali oggi vigente a partire dall'accordo interconfederale regionale del 22 luglio 1988 e successivi accordi.

Pertanto con la presente intesa le parti intendono operare una armonizzazione delle quote e delle modalità di versamento contenuti dagli accordi interconfederali nazionali con quanto già previsto nel Veneto senza modificare le linee fondamentali della bilateralità veneta né la struttura e l'operatività dell'ente bilaterale artigianato veneto nei confronti delle imprese, dei lavoratori e delle parti socie.

B) SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi stipulati, ai diversi livelli, dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo.

Si applica altresì alle imprese non artigiane che non rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi, come sopra specificato, qualora tale estensione sia regolata da una specifica pattuizione tra le parti firmatarie, a livello nazionale o territoriale.

Tale accordo non ha efficacia nei confronti delle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL artigianato e piccola e media impresa del settore edile.

Le parti invitano EBAV ad effettuare tempestivamente l'adeguamento dello statuto dell'Ente a tale disposizione.

C) NUOVE QUOTE E NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO DAL 1 GENNAIO 2011

1) A decorrere dal **1 gennaio 2011**, in applicazione del verbale di accordo 30 giugno 2010 "Atto di indirizzo sulla bilateralità" siglato a livello nazionale e la delibera del Comitato esecutivo di Ebna del 12 maggio 2010, le quote dovute dalle imprese e dai lavoratori su base mensile ad Ebav vengono modificate come segue:

	AZIENDE	/	LAVORATORI
X) RAPPRESENTANZA IMPRESE e NRS	2,66	/	
Y) RAPPRESENTANZA SINDACALE e NRS	1,04		0,55
Z) SICUREZZA E RAPPRESENTANZA TERRITORIALE	1,56	/	
K) ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,10	/	
H) 1 LIVELLO	4,62		0,80
I) 2 LIVELLO			

QUOTE VARIABILI A SECONDA DEL SETTORE

Gli importi previsti alle lettere x), y) e k) sostituiscono quelli previsti dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 e dagli accordi precedenti.

Viene confermata l'entità del versamento della quota destinata al primo livello.

2) Le parti, in attuazione dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 in cui è stato previsto che il fondo sostegno al reddito, definito negli accordi nazionali, si articola nel Veneto attraverso gli interventi di primo e di secondo livello, dichiarano che la suddivisione delle somme descritte al punto H) risponde alla previsione della delibera del Comitato esecutivo di Ebna del 12 maggio 2010.

3) Le quote previste al punto 1, ad eccezione delle quote di secondo livello, potranno essere modificate solamente sulla base di accordi interconfederali regionali.

4) Le quote previste per il secondo livello categoriale rimangono inalterate e seguiranno pertanto le previsioni dei contratti regionali di lavoro.

5) Relativamente alle quote di terzo livello si rimanda all'art.12.

6) Il totale complessivo delle quote di versamento previste a far data dal 1 gennaio 2011 sono quelle stabilite nell'allegato 1.

7) Viene inoltre modificato come segue il sistema di versamento delle quote ad EBAV previsto dagli accordi fin qui vigenti:

a decorrere dal 1 gennaio 2011 le imprese opereranno il versamento dell'importo totale delle quote, previste all'allegato di cui al punto 1, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (trattenute sulla retribuzione), solamente attraverso il modello F24 (modello istituzionale per il versamento dell'IRPEF e dei contributi INPS ed INAIL) predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di versamento delle quote sono quelli previsti per il mod. F24.

Per il versamento delle quote di terzo livello saranno mantenuti i tempi e le modalità di raccolta regionale, sulla base del sistema in essere al 31 dicembre 2010.



8) Al fine di facilitare la predisposizione del modello F24, le imprese compileranno il mod. B01 attraverso il supporto informatico messo a disposizione da Ebav in modo di determinarne l'esatta quota di versamento dovuta da ogni singola categoria.

9) Le aziende dovranno altresì continuare ad inviare mensilmente ad Ebav il modello B01 (secondo le modalità previste dall'Ente) solamente quale denuncia dei lavoratori occupati. Il datore di lavoro è responsabile del mancato invio del modello B01. In caso di mancato invio di tale modello sarà precluso l'accesso alle prestazioni previste.

10) Tutte le quote sono dovute per dodici mensilità e per ogni dipendente (quadro, impiegato, operaio, apprendista ivi compresi i contratti di inserimento e ad esclusione dei lavoranti a domicilio e dei lavoratori a chiamata) in forza nel mese di competenza.

11) Le quote sono dovute:

- Sulla base dell'importo intero nel caso di lavoratori a tempo pieno;



- Sulla base dell'importo pari al **50%** nel caso di lavoratori con orario di lavoro a part time superiore al **10%** fino al **35%** dell'orario contrattuale su base settimanale/mensile/annuale. Qualora l'orario pattuito superi il **35%** sarà dovuta la quota intera.
- La quota non sarà dovuta in ogni caso dai lavoratori con part time pari o inferiore al **10%**:
Per i lavoratori per i quali le imprese sono tenute al versamento della quota intera, la stessa quota sarà versata solamente se l'imponibile fiscale del cedolino del mese sia almeno di **300,00 €**.
- Per i lavoratori per i quali le imprese sono tenute al versamento della quota ridotta pari al **50%**, la stessa quota sarà versata solamente qualora l'imponibile fiscale del cedolino del mese sia almeno di **100,00 €**.

12) Le parti convengono che sia confermato il terzo livello, così come previsto dal Regolamento attualmente in vigore. Convengono altresì che le quote di terzo livello, previste finora dalla contrattazione regionale, siano raccolte unicamente con le modalità previste da Ebav.

D) NUOVI ADEMPIMENTI DI EBAV IN RELAZIONE ALLA RACCOLTA DEI VERSAMENTI TRAMITE EBNA

1) Le parti prendono atto delle seguenti indicazioni derivanti dal verbale del Comitato esecutivo di Ebna del 12 maggio 2010:

“le quote, versate secondo le modalità descritte ai punti precedenti, saranno raccolte da EBNA e confluiranno nel conto corrente denominato Veneto. Da tale conto corrente verranno trasferite in maniera automatica ad Ebav le quote relative al fondo al sostegno al reddito e le quote di rappresentanza sindacale ivi compresa quella per il rappresentante territoriale sicurezza mentre le altre quote saranno destinate alla bilateralità nazionale”, secondo quanto previsto dalle intese vigenti.

2) Considerata la specificità derivante dalla bilateralità veneta ed al fine di identificare le relative quote, le parti indicano al Comitato esecutivo di Ebna quanto segue:

- saranno trasferite ad Ebna (bilateralità nazionale) le quote mensili pari a € **0,10**;

- saranno trasferite su apposito conto corrente delle associazioni artigiane nazionali le quote mensili pari ad € **2,60**.

Tutte le altre quote saranno trasferite ad EBAV che dovrà provvedere alla riconciliazione dei versamenti e alla successiva ripartizione delle somme ricevute nei fondi previsti dalla contrattazione interconfederale regionale.

Tenuto conto delle nuove modalità di raccolta, l'Ebav dovrà realizzare quanto prima una specifica convenzione con Ebna in cui saranno segnalate le quote previste dall'allegato 1. In detta convenzione dovranno altresì essere

Alto
Forduni
Alto

Alto

Bonau Roberto

Allegato 1) dell'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010

QUOTE VERSAMENTO EBAV PER OGNI DIPENDENTE SU BASE MENSILE - DECORRENZA GENNAIO 2011 -

(RAPPORTO DI LAVORO PARI-TIME, VERBAJI ACCORDO REGIONALE)

CATEGORIE e CODICE	MES.		QUOTE RAPPRESENTANZA		1° LIVELLO EBAV		2° LIVELLO EBAV		SICUREZZA (2) (e carico azienda) RAPPRESENTANTE/TERZO/ SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA	EBVA n° carico mensile	TOTALE a carico azienda	TOTALE a carico dipendente	TOTALE COMPLESSIVO
	OO.AA.	CO.SS.	OO.AA.	CO.SS.	1° LIVELLO EBAV		2° LIVELLO EBAV						
	AZIENDA	DIP.TE	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	DIP.TE	AZIENDA	DIP.TE					
abbigliamento - giocattoli	AE	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	6,92	1,63	0,10	16,91	2,98	19,89
accoppiatura estetica	AD	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	6,13	1,53	0,10	16,12	2,88	19,00
alimentazione	AM	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	8,71	1,73	0,10	18,70	3,08	21,78
autotrasporto	AR	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	14,14	0,76	0,10	24,13	2,11	26,24
ceramica	AH	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	10,00	3,30	0,10	19,99	4,65	24,64
chimica gomma plastica	AU	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	6,95	2,05	0,10	16,94	3,40	20,34
concia	AZ	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	5,10	1,64	0,10	15,09	2,99	18,08
grafici cartotec. Fotografi	AF	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	5,61	2,30	0,10	15,60	3,65	19,25
imprese pulizia	AX	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	4,80	1,50	0,10	14,79	2,85	17,64
legno arredamento	AI	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	5,67	1,95	0,10	15,66	3,30	18,96
metalmecanici installatori imp.	AA	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	6,15	2,22	0,10	16,14	3,57	19,71
occhialeria ottica	AV	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	6,92	1,12	0,10	16,91	2,47	19,38
odontotecnici (1)	AB	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	5,62	1,80	0,10	15,61	3,15	18,76
orafi argentieri (1)	AC	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	4,69	1,79	0,10	14,68	3,14	17,82
panificatori	AN	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	5,58	1,00	0,10	15,57	2,35	17,92
pulititolavanderie	AP	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	6,40	1,63	0,10	16,39	2,98	19,37
vetro	AL	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	6,95	2,05	0,10	16,94	3,40	20,34
marmo lapidei	AS	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	2,00	0,50	0,10	11,99	1,85	13,84
settori non coperti	AT	0,06	0,55	2,60	1,04	4,62	0,80	2,00	0,50	0,10	11,99	1,85	13,84

NOTE:

- 1. - PER TALI SETTORI SONO PREVISTI AUMENTI QUOTE EBAV 2° LIVELLO DAL MESE DI MARZO 2011

- 2. - QUALORA LE IMPRESE CHE OCCUPANO PIU' DI 15 DIPENDENTI ABBIANO PROCEDUTO AD ELEGGERE UN R.L.S. IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SARÀ PARI AD € 0,75/MESE (€9,00/ANNO)

M. L. B.
Caracciolo
Plant

R

Plant

H) CLAUSOLA FINALE

Ad integrazione di quanto previsto dal verbale Ebna del 12 maggio 2010 le parti si danno atto che sono considerate aderenti le imprese che operano il versamento di tutte le quote, differenziate per categoria, previste dall'allegato 1).

Le parti confermano che le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno corrispondere ai propri dipendenti la quota mensile (a titolo di EAR) di 25,00: tale quota ha efficacia per tutti i settori dell'artigianato compresi nella sfera di applicazione del presente accordo, nessuno escluso.

I) NORMA TRANSITORIA

Eventuali versamenti ad Ebna, effettuati in misura non conforme al presente accordo sia per il periodo luglio-dicembre 2010 come per i periodi successivi, non possono configurare il corretto adempimento dell'impresa nei confronti di Ebav in quanto gli obblighi per le imprese venete sono integralmente definiti dal presente accordo.

Nella convenzione tra EBNA ed EBAV saranno disciplinate le modalità di intervento nel caso di errata applicazione del presente accordo, così come richiamato nel precedente capoverso.

L) ARMONIZZAZIONE

Le parti si incontreranno entro il 16 febbraio 2011 in maniera di attualizzare la normativa contenuta all'art. 11 dell'accordo interconfederale regionale del 20 aprile 2009 con la nuova disciplina che prevede l'erogazione di euro 25 da parte delle imprese non aderenti alla bilateralità.

M) RUOLO EBAV PARTI SOCIALI

Le parti ritengono che la concretizzazione dei contenuti del presente accordo richieda oltre, a un forte ruolo da parte degli organismi e della struttura di Ebav, anche una forte sinergia tra Ebav e parti sociali sui nuovi adempimenti che saranno attivati (es. B01).

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO